

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "LANFRANCHI22"**

(Art. 28 della Legge 457/1978 ed smi)

il Sig. VENTURI VINCENZO nato a BRESCIA il 30/09/1977 CF. CNS SFN 74R09 H598Q
residente a Rovato (BS) Via *Lanfranchi Luigi* 22, in qualità di proprietario esclusivo
in seguito definito recuperante

PREMESSO

1. che il sopracitato è proprietario degli immobili catastalmente identificati come di seguito:

- foglio 23 Mappale 14 Sub. 1 Categoria A/3,
foglio 23 Mappale 22 Categoria C/6,

siti in Via *Lanfranchi Luigi* 22 a Rovato e dichiara di avere la piena disponibilità degli
immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve
gli obblighi derivanti dall'atto unilaterale d'obbligo;

2. che gli immobili citati al punto precedente sono classificate nel Vigente P.G.T. "Piano di
Governo del Territorio" della Città di ROVATO come Zona A3- Edifici tipologicamente
riconoscibili moderatamente alterati disciplinata dall'articolo 23 delle norme tecniche
attuative del piano delle regole;

3. che gli immobili di cui sopra non sono gravati da vincoli di natura ambientale,
paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da
leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di recupero o che lo subordinano ad
autorizzazioni di altre autorità

VISTI

A) La domanda di autorizzazione al Piano di recupero, con i relativi allegati, presentata
al protocollo comunale al n. del e iscritta nel Registro Pratiche
Edilizie al n.;

B) La deliberazione della Giunta Comunale n. in data esecutiva,
con la quale veniva adottato il Piano di recupero;

C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di recupero, nelle
forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

D) La deliberazione della Giunta Comunale n. in data esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di recupero;

E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della L.R. 12/05;

Tutto ciò premesso

SI OBBLIGANO

art. 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE

1. Le premesse e tutti i documenti del piano di recupero, fanno parte integrante del presente atto unilaterale d'obbligo, ancorché non materialmente e fisicamente uniti allo stesso, ma depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale.

art. 2 - OGGETTO DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

1. Il Recuperante, che presta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegna, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al permesso di costruire. di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente atto, nei modi e nei termini in essa previsti.

art. 3 – STANDARD URBANISTICI E MONETIZZAZIONE

1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente PGT e in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree a standard che competono da reperire/monetizzare per gli standard urbanistici di cui all'art. 10.1 NTA sono le seguenti:

Aree a standards teoriche di pertinenza dell'intervento risultante dall'attuazione del Piano di recupero

Destinazione residenziale	Volume edificabile	mc	15,52
	Abitanti teorici (SL/ 33) = 4,84/33	n.	0,14666
	Ex1. Aree a standards (26,5 mc/ab)	mq	3,89
TOTALE	Aree a standards totali		Mq. 3,89

Aree a standards delle quali è legalmente imponibile la cessione gratuita al Comune in relazione al maggior peso insediativo;

- mq. 3,89 X E. 75,00 = E. 291,75

art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità di 5 anni dalla data di rilascio del relativo permesso di costruire.

Il Recuperante

.....